

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per la seguente motivazione:

.....

data della firma digitale del

Responsabile dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari amministrativi e contabili

☐ Interventi nel Parco

☐ Pianificazione territoriale

☐ Valorizzazione territoriale

☒ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),

a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Autorizzazione per attività ed usi

n. 056 del 24 settembre 2026

**oggetto: Antonio Landi - Autorizzazione attraversamento area
Parco con armi da caccia**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

☒ sì

☐ no

necessità del parere Comitato scientifico

☒ sì

☐ no

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere
sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna
protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del
Direttore del Parco ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p), con la
sola eccezione dell'autorizzazione temporanea all'attraversamento
del territorio del Parco con armi ai soli fini venatori, per il quale è
stato individuato come soggetto competente il Responsabile
dell'Ufficio "Vigilanza e gestione della fauna", ai sensi dell'art.
16, comma 6, lettera b) del *Regolamento sull'organizzazione
dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Antonio Landi (prot. 3952 del 21/09/2026) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Stazzema, Seravezza, Careggine e Molazzana con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr.; cui riporta, alla lettera: f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati";

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tali divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto che alcuni dei percorsi richiesti non possono essere autorizzati in quanto non rispettano le norme dell'art. 1, comma 1 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite";

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, come richiamato nell'art. 3, comma 1 e 2 del "Regolamento sull'autorizzazione temporanea per l'attraversamento del territorio del Parco con armi a fini venatori o per attività sportive svolte in aree consentite" approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 4 aprile 2017 e succ. mod. ed integr., in ultimo con Deliberazione del Consiglio direttivo n. 32 del 21 novembre 2024, comunicato al Direttore del Parco e al Comando Guardiaparco, con nota interna n. 32 il giorno 22 settembre 2026, contenente le seguenti prescrizioni: "l'attraversamento dell'area Parco deve essere effettuato esclusivamente lungo i percorsi elencati di seguito per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria";

Premesso che la caccia di selezione deve essere effettuata in forma singola con appostamento temporaneo e senza l'utilizzo di cani;

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Antonio Landi residente nel Comune di Stazzema (LU), fraz. di Terrinca, via Vergaia n. 1/A, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine

di compiere il prelievo venatorio nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) strada provinciale n. 10 che da Ruosina conduce alla Galleria del Cipollaio, poi strada provinciale n. 13 in direzione Castelnuovo Garfagnana fino alla loc. Isola Santa in Comune di Careggine, quindi attraversamento dell'area di cava "Cecconi", poi strada bianca fino alla loc. Col di Favilla e da qui alla loc. Pizzorno, in Comune di Molazzana per aree esterne;
- 2) strada comunale denominata "Monti-mare" che dalla loc. Isola Santa conduce a Careggine per aree esterne;
- 3) sentiero SAV che da Retignano porta a Volegno proseguendo per la loc. Colle a Iapoli e viceversa per tutti i percorsi;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza, **fatto salvo le possibili modifiche introdotte dal Piano Integrato per il Parco e attenendosi sempre e comunque alle direttive sulle misure di controllo per la Peste Suina Africana;**

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Responsabile
U.O.C. Vigilanza e gestione della fauna
Giovanni Speroni